

DELIBERA N. 24 - 2025

**XXX/ FASTWEB SPA
(GU14/517231/2022)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 17/09/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza di XXX del 13/04/2022 acquisita con protocollo n. 0125282 del 13/04/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

“La controversia riguarda la richiesta di pagamento da parte di Fastweb di somme a titolo di "canoni per recesso anticipato" e canoni per servizi non resi di cui alle fatture n. LA00543351 del 14.12.2021 per complessivi euro 15.696,37, e n. LA00058306 del 14.2.2022 per complessivi euro 229,27. In particolare, Fastweb sostiene, da un lato, che la richiesta di portabilità dei numeri e il recesso dagli altri servizi da parte di XXX costituiscano anticipato recesso dal contratto che, a dire di Fastweb, nel frattempo si sarebbe rinnovato per altri 36 mesi con conseguente asserito obbligo di pagamento di tutti i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza dei 36 mesi e, dall'altro, che i relativi effetti decorrano dopo 90 giorni. Le pretese di Fastweb sono illegittime in quanto, anzitutto, la presunta clausola di rinnovo automatico non è presente e/o è comunque inefficace per mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c., e, in ogni caso, in quanto tali pretese risultano contrarie all'art. 1, comma 3, legge 40/2007 che prevede che il recesso debba avvenire senza spese non giustificate da costi dell'operatore ed il preavviso non sia superiore a 30 giorni, pena la nullità di clausole difformi. Si contesta peraltro il comportamento contrario a buona fede dell'intermediario di Fastweb che dopo la sottoscrizione dell'offerta e relative condizioni generali ha richiesto la sottoscrizione di altre condizioni generali, riferite peraltro al servizio di FONIA (e quindi non DATI), sottacendo le differenze con le prime.

Richieste:

- 1) storno fatture n. LA00543351 del 14.12.2021 e n. LA00058306 del 14.2.2022;
- 2) rimborso spese legali di assistenza reclamo, procedura di conciliazione e procedura di definizione (complessivi euro 1.890,00, oltre 15% spese generali, 4% cpa, secondo Parametri Assistenza Stragiudiziale DM 55/2014).”

2. La posizione dell'operatore

Fastweb Spa, con memoria depositata in data 08/07/2022, evidenzia quanto segue:

“Oggetto di contestazione sono le fatture del 14.12.2021 e del 2.02.2022 (docc. 1 e 2), con cui sono stati addebitati i canoni residui della promozione non fruita e quelli relativi ai 90 giorni di tempo per la gestione del recesso, per un totale di € 15.925,64, importo ancora integralmente insoluto e di cui controparte chiede lo storno. La contestazione avversa è infondata per le seguenti ragioni. Iniziamo con il dire che risulta vero che:

i i. l'11.05.2021, l'utente – società di capitali - ha concluso con Fastweb un contratto per la fornitura dei servizi telefonici ad hoc (cfr. avv. doc. “contratto/offerta commerciale Fastweb”), ossia pensato per l'istante e oggetto di trattativa separata. Tale evidenza esclude l'applicabilità nel caso in esame delle norme a tutela dei consumatori, stante che XXX Company agisce in qualità di professionista e ha concluso con la compagnia telefonica un contratto specifico e non standard;

ii ii. L'art. 7 del contratto stabilisce una durata contrattuale di 36 mesi;

iii iii. L'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto – separatamente e specificamente sottoscritte dall'utente (cfr. avv. doc. “contratto”), che tra l'altro le produce dimostrando così di conoscerle, stabilisce che il contratto si rinnoverà per lo stesso periodo (36 mesi), salvo comunicazione di recesso inviata mediante raccomandata a/r con un preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza;

iv iv. Il 25.11.2021 è pervenuta una richiesta di portabilità pura delle utenze dell'istante (doc. 3);

v v. Il 30.11.2021, Fastweb ha ricevuto richiesta di recesso dal contratto, immediatamente presa in carico con comunicazione del 6.12.2021 (doc. 4). È quindi evidente che per evitare il rinnovo automatico – in ragione dell'art. 17 delle CGC regolarmente ricevute, visionate e sottoscritte dal contraente/professionista – XXX avrebbe dovuto esercitare il recesso 90 giorni prima l'11.05.2021, data in cui si sarebbe compiuto il rinnovo triennale. Siccome così non ha fatto, determinandosi a recedere dal contratto solo nel mese di novembre 2021 e dunque prima dello scadere della successiva durata minima contrattualmente prevista, Fastweb ha legittimamente addebitato i canoni a scadere. Quanto sopra è stato già ribadito a controparte con due comunicazioni successive, del 15.02.2021 e del 18.02.2021 (doc. 5). Pertanto, l'avversa richiesta di storno delle fatture è infondata e dovrà essere rigettata. In forza di quanto sopra, alcun inadempimento è addebitabile a Fastweb, con conseguente rigetto delle avverse domande.”

In data 27/07/2022 l'istante ha così replicato:

“La XXX Company s.r.l. (di seguito “XXX”), rappresentata e difesa come in atti, preso atto che non è in contestazione l'avvenuto recesso dal contratto in data 30.11.2021, contesta quanto dedotto dall'operatore nella propria memoria del 8.07.2022, parziale e fuorviante. In particolare, si puntualizza quanto segue. 1. In data 11.5.2018, XXX accettava l'offerta commerciale per fonia e dati di Fastweb, sottoscrivendo separato modulo contenente condizioni generali di contratto per “medie imprese”, le quali non prevedevano alcuna clausola di durata, rinnovo tacito o penali (cfr. offerta commerciale e condizioni generali di contratto - Allegato 5 al Fascicolo Documentale). Le Condizioni Generali di cui si tratta, ed in cui è contenuto l'art. 17 in contestazione, sono invece state portate a conoscenza e fatte firmare solo successivamente all'accettazione dell'offerta commerciale, e precisamente in data 18.5.2018. Esse sono state peraltro riferite (solo) al circuito “fonia” e riguardano il modulo per le “grandi aziende” invece che quello delle

“medie imprese” originario (cfr. mail 18.5.2018, Allegato 1 al Fascicolo Documentale).

2. Nessuna trattativa separata risulta essere stata condotta, tantomeno con riguardo alle (seconde) Condizioni Generali di Contratto del 18.5.2018 e men che meno con riferimento all’art. 17 in questione. Vi è al riguardo prova documentale. Risulta infatti dal contenuto della mail di Fastweb alla XXX in data 18.5.2018, prodotta da questa difesa e allegata sub Allegato 1 al Fascicolo Documentale, che Fastweb abbia semplicemente invitato XXX a “timbrare e firmare” le condizioni in questione, annotando unicamente che le stesse fossero la versione “aggiornata” di quelle già firmate ma senza altra specificazione in ordine al loro contenuto (e si ribadisce che le condizioni generali firmate in origine non prevedevano alcun meccanismo di rinnovo tacito del contratto né di penali in caso di recesso anticipato – cfr. Allegato 5 al Fascicolo Documentale). Anche nella mail “interna”, riportata in calce alla predetta mail del 18.5.2018, Fastweb dava indicazioni semplicemente di “far siglare ogni pagina” e di apporre “firma e timbro” alla fine del documento “perché non sono le ultime in vigore”.

3. Ribadendo che XXX ha solo aderito alla proposta di Fastweb, quand’anche vi fosse stata “trattativa” (il che non è) circa le condizioni “particolari” dell’offerta commerciale, tale circostanza non farebbe comunque venire meno la natura di “condizioni predisposte da uno dei contraenti” (cioè di “condizioni generali di contratto”) alle clausole inserite in un modulo separato, come quelle contenute nelle condizioni generali. In ogni caso, anche a tutto concedere, controparte avrebbe potuto invocare la trattativa specifica riguardo alle condizioni generali di contratto sottoscritte originariamente, non riguardo a quelle fatte sottoscrivere successivamente. Resta comunque il fatto che è documentale che per l’attivazione del servizio Fastweb ha preteso la sottoscrizione delle “nuove” Condizioni Generali, senza alcuna possibilità di scelta da parte di XXX.

4. Comunque la si vuole vedere quindi, nessun dubbio che le Condizioni Generali in contestazione (così come in ogni caso anche quelle originarie) rientrino nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., ovvero nella fattispecie delle “condizioni predisposte da uno dei contraenti”, nonché art. 1, comma 3, L. 2.4.2007, n. 40 (c.d. Bersani bis), e ciò indipendentemente dalla qualifica di “professionista” della XXX. A rilevare, infatti, non è la natura del contraente, quanto il fatto che una sola delle parti predispone le clausole contrattuali e l’altra parte sia messa nelle condizioni di accettarle o rifiutare l’intero contratto. Si tratta di principio valevole sia con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c., sia con riguardo alla l. 40/2007 le cui Linee Guida espressamente prevedono l’applicabilità della citata norma anche operatori “persone giuridiche”.

5. Trovano quindi applicazione i seguenti principi: - le condizioni generali di vendita non conosciute o non conoscibili “al momento” della conclusione del contratto devono ritenersi inefficaci tout court come previsto dall’art. 1341 c.c., a nulla rilevando la loro conoscibilità in un momento successivo; - quand’anche efficaci, ad esse si applica quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, c.c. rispetto alla necessità di “specifica approvazione per iscritto” di talune delle condizioni contenute all’interno delle Condizioni Generali di Contratto, specificatamente elencate nel citato comma, tra le quali la condizione che stabilisce la “tacita rinnovazione del contratto”; - l’apposizione di un’unica sottoscrizione in calce, o sottoscrizione “in blocco”, di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, non costituisce per orientamento unanime valida sottoscrizione delle clausole vessatorie (cfr., tra le altre, Cass. civ., ord. n. 24193/2014; Cass. Civ., ord., n. 9492/2012; Cass. civ., sent. n. 24262/2008), sicché

l'eventuale sottoscrizione dell'intero documento non fa comunque venire meno l'inefficacia/nullità delle singole clausole vessatorie non espressamente sottoscritte; - ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 40/2007 sono nulle le clausole contenute in contratti conclusi per adesione con operatori di telefonia che pongono vincoli temporali al recesso superiori a 30 giorni nonché spese ingiustificate. 6. Applicando i suddetti principi nella specie: - stante la documentale conoscenza delle Condizioni Generali in questione successivamente all'accettazione dell'offerta commerciale, ai sensi dell'art. 1341 c.c., primo comma, le stesse sarebbero da intendersi anzitutto interamente inefficaci rimanendo valide unicamente quelle sottoscritte contestualmente all'accettazione dell'offerta commerciale; - in ogni caso, deve ritenersi invalida la clausola n. 17 di rinnovo tacito e penale in caso di recesso, contenuta nelle Condizioni Generali del 18.5.2018 in quanto non validamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. secondo comma, e comunque nulla in quanto contraria a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, L. 40/2007. Infatti, la previsione contenuta nella clausola 17 delle Condizioni Generali che prevede una durata di 3 anni rinnovabile e vincola la possibilità di recedere solo alla scadenza pena il pagamento di una penale pari – testualmente – “alle somme degli importi mensili che, in base al contratto stipulato, sarebbero maturati” in favore di Fastweb “sino alla naturale scadenza del medesimo contratto”, appare contraria all'art. 1, c. 3, l. 40/2007, secondo cui “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia [...] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle”. 7. Conseguentemente, la richiesta di portabilità del 25.11.2021 ed il recesso dall'intero contratto comunicato in data 30.11.2021, devono ritenersi del tutto legittimi, non potendo l'operatore invocare un asserito recesso “anticipato” rispetto a un (invalido) “rinnovo” intervenuto nel frattempo, per il quale possa essere imputato un qualunque danno o penale a XXX. 8. Per tali ragioni, la “voce” contenuta nella ft. n. LA00543351 del 14.12.2021 relativa a “recesso anticipato” per euro 14.729,91 (già compreso d'IVA) appare indebita e non dovuta. 9. Inoltre, stante la nullità dell'articolo 17 per tutti i motivi sopra esposti, e la mancanza di previsione di uno specifico termine di preavviso per il recesso, questo deve avere efficacia immediata al momento della comunicazione, ovvero il 30.11.2021. Il termine di 90 giorni indicato da controparte per l'efficacia del recesso (cfr. Allegato 4 Fascicolo Documentale) è infatti indebito sia perché superiore a quello previsto dall'art. 1, c. 3, l. 40/2007, sia perché l'operatore utilizza impropriamente il preavviso per la disdetta. 10. Conseguentemente non dovute risultano anche le ulteriori voci contenute nelle fatture n. LA00543351 del 14.12.2021 e n. LA00058306 del 14.2.2022 relative a canoni e/o consumi imputati a XXX per il periodo dal 15.12.2021 al 28.02.2022 per complessivi Euro 1.195,73 (già compreso d'IVA). Per tutto quanto sopra esposto, si insiste nell'accoglimento della domanda di storno delle fatture n. LA00543351 del 14.12.2021 e n. LA00058306 del 14.2.2022, oltre rimborso spese legali per l'assistenza in fase di reclamo avverso le fatture, la procedura di conciliazione e la procedura di definizione per complessivi euro 1.890,00, oltre 15% spese generali, 4% cpa e IVA, quantificati secondo i Parametri di cui al DM 55/2014, da liquidarsi ai sensi dell'art. 20, comma 6, Regolamento. In data 27/07/2022 l'istante ha così replicato: “La XXX

Company s.r.l. (di seguito “XXX”), rappresentata e difesa come in atti, preso atto che non è in contestazione l’avvenuto recesso dal contratto in data 30.11.2021, contesta quanto dedotto dall’operatore nella propria memoria del 8.07.2022, parziale e fuorviante. In particolare, si puntualizza quanto segue. 1. In data 11.5.2018, XXX accettava l’offerta commerciale per fonia e dati di Fastweb, sottoscrivendo separato modulo contenente condizioni generali di contratto per “medie imprese”, le quali non prevedevano alcuna clausola di durata, rinnovo tacito o penali (cfr. offerta commerciale e condizioni generali di contratto - Allegato 5 al Fascicolo Documentale). Le Condizioni Generali di cui si tratta, ed in cui è contenuto l’art. 17 in contestazione, sono invece state portate a conoscenza e fatte firmare solo successivamente all’accettazione dell’offerta commerciale, e precisamente in data 18.5.2018. Esse sono state peraltro riferite (solo) al circuito “fonia” e riguardano il modulo per le “grandi aziende” invece che quello delle “medie imprese” originario (cfr. mail 18.5.2018, Allegato 1 al Fascicolo Documentale). 2. Nessuna trattativa separata risulta essere stata condotta, tantomeno con riguardo alle (seconde) Condizioni Generali di Contratto del 18.5.2018 e men che meno con riferimento all’art. 17 in questione. Vi è al riguardo prova documentale. Risulta infatti dal contenuto della mail di Fastweb alla XXX in data 18.5.2018, prodotta da questa difesa e allegata sub Allegato 1 al Fascicolo Documentale, che Fastweb abbia semplicemente invitato XXX a “timbrare e firmare” le condizioni in questione, annotando unicamente che le stesse fossero la versione “aggiornata” di quelle già firmate ma senza altra specificazione in ordine al loro contenuto (e si ribadisce che le condizioni generali firmate in origine non prevedevano alcun meccanismo di rinnovo tacito del contratto né di penali in caso di recesso anticipato – cfr. Allegato 5 al Fascicolo Documentale). Anche nella mail “interna”, riportata in calce alla predetta mail del 18.5.2018, Fastweb dava indicazioni semplicemente di “far siglare ogni pagina” e di apporre “firma e timbro” alla fine del documento “perché non sono le ultime in vigore”. 3. Ribadendo che XXX ha solo aderito alla proposta di Fastweb, quand’anche vi fosse stata “trattativa” (il che non è) circa le condizioni “particolari” dell’offerta commerciale, tale circostanza non farebbe comunque venire meno la natura di “condizioni predisposte da uno dei contraenti” (cioè di “condizioni generali di contratto”) alle clausole inserite in un modulo separato, come quelle contenute nelle condizioni generali. In ogni caso, anche a tutto concedere, controparte avrebbe potuto invocare la trattativa specifica riguardo alle condizioni generali di contratto sottoscritte originariamente, non riguardo a quelle fatte sottoscrivere successivamente. Resta comunque il fatto che è documentale che per l’attivazione del servizio Fastweb ha preteso la sottoscrizione delle “nuove” Condizioni Generali, senza alcuna possibilità di scelta da parte di XXX. 4. Comunque la si vuole vedere quindi, nessun dubbio che le Condizioni Generali in contestazione (così come in ogni caso anche quelle originarie) rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., ovvero nella fattispecie delle “condizioni predisposte da uno dei contraenti”, nonché art. 1, comma 3, L. 2.4.2007, n. 40 (c.d. Bersani bis), e ciò indipendentemente dalla qualifica di “professionista” della XXX. A rilevare, infatti, non è la natura del contraente, quanto il fatto che una sola delle parti predispone le clausole contrattuali e l’altra parte sia messa nelle condizioni di accettarle o rifiutare l’intero contratto. Si tratta di principio valevole sia con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c., sia con riguardo alla l. 40/2007 le cui Linee Guida espressamente prevedono l’applicabilità della citata norma anche operatori

“persone giuridiche”. 5. Trovano quindi applicazione i seguenti principi: - le condizioni generali di vendita non conosciute o non conoscibili “al momento” della conclusione del contratto devono ritenersi inefficaci tout court come previsto dall’art. 1341 c.c., a nulla rilevando la loro conoscibilità in un momento successivo; - quand’anche efficaci, ad esse si applica quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, c.c. rispetto alla necessità di “specificata approvazione per iscritto” di talune delle condizioni contenute all’interno delle Condizioni Generali di Contratto, specificatamente elencate nel citato comma, tra le quali la condizione che stabilisce la “tacita rinnovazione del contratto”; - l’apposizione di un’unica sottoscrizione in calce, o sottoscrizione “in blocco”, di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, non costituisce per orientamento unanime valida sottoscrizione delle clausole vessatorie (cfr., tra le altre, Cass. civ., ord. n. 24193/2014; Cass. Civ., ord., n. 9492/2012; Cass. civ., sent. n. 24262/2008), sicchè l’eventuale sottoscrizione dell’intero documento non fa comunque venire meno l’inefficacia/nullità delle singole clausole vessatorie non espressamente sottoscritte; - ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 40/2007 sono nulle le clausole contenute in contratti conclusi per adesione con operatori di telefonia che pongono vincoli temporali al recesso superiori a 30 giorni nonché spese ingiustificate. 6. Applicando i suddetti principi nella specie: - stante la documentale conoscenza delle Condizioni Generali in questione successivamente all’accettazione dell’offerta commerciale, ai sensi dell’art. 1341 c.c., primo comma, le stesse sarebbero da intendersi anzitutto interamente inefficaci rimanendo vevoli unicamente quelle sottoscritte contestualmente all’accettazione dell’offerta commerciale; - in ogni caso, deve ritenersi invalida la clausola n. 17 di rinnovo tacito e penale in caso di recesso, contenuta nelle Condizioni Generali del 18.5.2018 in quanto non validamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. secondo comma, e comunque nulla in quanto contraria a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, L. 40/2007. Infatti, la previsione contenuta nella clausola 17 delle Condizioni Generali che prevede una durata di 3 anni rinnovabile e vincola la possibilità di recedere solo alla scadenza pena il pagamento di una penale pari – testualmente – “alle somme degli importi mensili che, in base al contratto stipulato, sarebbero maturati” in favore di Fastweb “sino alla naturale scadenza del medesimo contratto”, appare contraria all’art. 1, c. 3, l. 40/2007, secondo cui “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia [...] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle”. 7. Conseguentemente, la richiesta di portabilità del 25.11.2021 ed il recesso dall’intero contratto comunicato in data 30.11.2021, devono ritenersi del tutto legittimi, non potendo l’operatore invocare un asserito recesso “anticipato” rispetto a un (invalido) “rinnovo” intervenuto nel frattempo, per il quale possa essere imputato un qualunque danno o penale a XXX. 8. Per tali ragioni, la “voce” contenuta nella ft. n. LA00543351 del 14.12.2021 relativa a “recesso anticipato” per euro 14.729,91 (già compreso d’IVA) appare indebita e non dovuta. 9. Inoltre, stante la nullità dell’articolo 17 per tutti i motivi sopra esposti, e la mancanza di previsione di uno specifico termine di preavviso per il recesso, questo deve avere efficacia immediata al momento della comunicazione, ovvero il 30.11.2021. Il termine di 90 giorni indicato da controparte per l’efficacia del recesso (cfr. Allegato 4

Fascicolo Documentale) è infatti indebito sia perché superiore a quello previsto dall'art. 1, c. 3, l. 40/2007, sia perché l'operatore utilizza impropriamente il preavviso per la disdetta. 10. Conseguentemente non dovute risultano anche le ulteriori voci contenute nelle fatture n. LA00543351 del 14.12.2021 e n. LA00058306 del 14.2.2022 relative a canoni e/o consumi imputati a XXX per il periodo dal 15.12.2021 al 28.02.2022 per complessivi euro 1.195,73 (già compreso d'IVA). Per tutto quanto sopra esposto, si insiste nell'accoglimento della domanda di storno delle fatture n. LA00543351 del 14.12.2021 e n. LA00058306 del 14.2.2022, oltre rimborso spese legali per l'assistenza in fase di reclamo avverso le fatture, la procedura di conciliazione e la procedura di definizione per complessivi euro 1.890,00, oltre 15% spese generali, 4% cpa e IVA, quantificati secondo i Parametri di cui al DM 55/2014, da liquidarsi ai sensi dell'art. 20, comma 6, Regolamento.

3. Motivazione della decisione

Nel rito e nel merito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'articolo 14 del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi" di cui all'allegato B alla delibera Agcom n. 358/22/ CONS ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile.

Entrando nel merito della richiesta sub 1), si ritiene che la stessa possa essere parzialmente accolta come di seguito precisato.

L'istruttoria condotta ha permesso di condividere la rappresentazione dei fatti, così come prospettati dalla società istante. I documenti depositati hanno infatti permesso di accertare che le CGC sottoscritte all'atto della stipula, recanti "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO MEDIE IMPRESE", non contenessero riferimento alcuno circa la previsione dell'istituto del rinnovo automatico, oggetto delle odierne contestazioni; parimenti l'offerta commerciale abbinata, sottoscritta contestualmente in data 11/05/2018, nulla prevedeva in merito, limitandosi a circoscrivere la durata contrattuale in mesi 36.

Pertanto, posto che il contenuto delle CGC trasmesse successivamente, ancorché viste da parte istante, non possa considerarsi il risultato di un consenso validamente e ritualmente espresso nell'ambito di una specifica trattativa negoziale a norma dell'art. 1341 c.c., si evidenzia ulteriormente che il medesimo contenuto recava comunque disposizioni riferibili ad altra tipologia societaria ("grande" in luogo di "media"), tra le quali quella relativa al rinnovo automatico.

Preme infine sottolineare la riconducibilità di quest'ultimo al secondo comma dell'art. 1341 c.c., che lo annovera tra le condizioni per le quali è necessaria una specifica approvazione per iscritto.

Tanto premesso, l'organo scrivente ritiene che debba essere stornato ogni canone addebitato a titolo di recesso anticipato, nonché ogni canone attinente ai servizi non più fruiti a decorrere dai 30 giorni successivi alla data della disdetta richiesta in data 30/11/2021.

Relativamente, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di procedura posta sub 2) si ritiene che la stessa non possa essere accolta, considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma Conciliaweb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate.

Tutto ciò premesso

Il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

che la società Fastweb Italia SpA (Ho Mobile – TeleTu), in persona del legale rappresentante pro tempore, in accoglimento dell'istanza presentata da XXX è tenuta a:

- stornare ogni canone addebitato a titolo di recesso anticipato, nonché ogni canone attinente ai servizi non più fruiti a decorrere dai 30 giorni successivi alla data della disdetta richiesta in data 30/11/2021.

Si rigetta la richiesta sub 2).

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 17 settembre 2025

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli